



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n° 85 del 08/05/2026

Settore: SETTORE VI - POLIZIA
MUNICIPALE
Ufficio proponente: SETTORE VI - POLIZIA
MUNICIPALE

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI E D'INTERFACCIA - ANNO 2026**

IL SINDACO

IL SINDACO

Atteso che con D.A. n. 63/Gab., del 12.03.2026, la Regione Siciliana ha fissato la data di apertura e di chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, rispettivamente per il 15.05.2026 e per il 31.10.2026 (ex art. 15, comma 1, L. R. 1/2024);

Ritenuto che occorre definire i termini di applicazione delle misure di prevenzione, stabilendo che la conduzione dei terreni incolti e dei fondi agricoli dev'essere improntata al mantenimento costante di adeguate condizioni di pulizia da sterpaglie e vegetazione spontanea che possa facilitare l'innescio e la propagazione del fuoco;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;

Atteso che:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propaganda di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per l'elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

- ai bordi delle strade e marciapiedi comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami fronde e foglie verso la sede stradale, invadendo i marciapiedi ostacolando il passaggio pedonale e veicolare, nonché la presenza di detriti terrosi e altro sulle cunette che ostruiscono il normale deflusso dell'acqua in caso di pioggia, oltre a costituire pericolo alla pubblica incolumità in caso di ostruzione della visibilità della strada e della leggibilità della segnaletica;

- il territorio del Comune di Cinisi è attraversato dalla linea ferroviaria e che, ai sensi dell'art. 52 del DPR 11 luglio 1980 n. 753, "*Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*";

Considerato che nel territorio comunale risulta diffusa l'incuria verso il mantenimento del decoro urbano attraverso il contenimento ed il mantenimento della vegetazione spontanea e coltivata e della pulizia degli spazi pubblici antistanti gli immobili privati;

Ritenuto necessario adottare dei provvedimenti finalizzati a prevenire situazioni di pericolo, anche derivanti da incendi, o di danno alla pubblica incolumità a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del benessere dei cittadini, oltre che a migliorare il decoro urbano e l'immagine del territorio e nel contempo volti a garantire il contenimento della spesa pubblica;

Accertato che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o di coloro che a qualsiasi titolo o anche senza titolo detengono o possiedono terreni ricadenti in zone antropizzate e non, inclusi terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale;

Ritenuto pertanto necessario:

- obbligare i soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale, o limitrofi a impianti di deposito o distribuzione di carburanti o altri materiali altamente infiammabili - fino ad una distanza di metri 50 di effettuare entro il 15 maggio c.a. gli interventi di pulizia nei terreni infestati da sterpaglie, rovi e/o vegetazione secca in genere, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della salvaguardia del patrimonio boschivo e faunistico;

- obbligare gli Enti titolari del patrimonio stradale, autostradale e ferroviario, di provvedere entro il 15 maggio c.a. ad effettuare interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di rimuovere possibili cause di innesco di incendi;

Visto l'art. 182 Dlgs n. 152/06;

Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che:

- all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;

- all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;

Vista la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità, in ragione dei fenomeni incendiari nei periodi di maggiore suscettibilità anche di straordinaria violenza verificatesi nel corso degli ultimi anni;

Visto l'art. 14 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

Visto gli artt. 50, comma 5, e 54, lettera c) del d.lgs. 267/2000 che demandano al Sindaco rispettivamente l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Visto l'O.R.EE.LL.

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo o anche senza titolo possiedono e detengono terreni ricadenti in zone antropizzate e non, o terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale, di procedere a proprie cure e spese,

- entro il **15 maggio e fino al 31 ottobre 2026**, al taglio ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura e specie che possa essere fonte d'incendio;
- di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura e specie che possa essere fonte d'incendio.
- A tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal **15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza Igienico Sanitaria e antincendio.
- Nel sopra indicato periodo (*15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026*) in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, è fatto **divieto di accendere fuochi**, usare apparecchi e fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;

2. Ai proprietari o affittuari di terreni e/o immobili, ville e giardini posti a confine del sedime viario o prospicienti aree pubbliche:

- di provvedere al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
- di provvedere alla potatura di siepi, arbusti, rovi sporgenti oltre il confine stradale che pregiudicano la pulizia, il decoro, la viabilità e la segnaletica stradale;
- di provvedere alla rimozione di sterpaglie e vegetazione spontanea di tutti gli spazi (cunette, marciapiedi e ciglio stradale) prospicienti l'immobile privato e per l'intero fronte dello stesso, ricadenti fuori e dentro il centro abitato, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza;
- di provvedere alla pulizia delle cunette antistanti lo spazio prospiciente l'immobile di appartenenza al fine di garantire il regolare deflusso dell'acqua in caso di pioggia ed al fine di garantire la pubblica incolumità e degli standards minimi di sicurezza stradale;

3. A tutti i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di fondi laterali, frontisti confinanti con la linea ferroviaria a provvedere al rispetto di quanto previsto dal DPR n. 753 dell'11/07/1980 ed in particolare al taglio di rami ed alberi che possono interferire con l'infrastruttura e causare pericoli per la pubblica incolumità ed interruzione del servizio ferroviario.

4. A tutti i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di fondi laterali, frontisti confinanti con la recinzione aeroportuale a provvedere al rispetto di quanto previsto dal Programma Nazionale

per la Sicurezza dell'aviazione civile - Parte A - Edizione n. 3 del 07/09/2020 - Emendamento n. 1 del 07/11/2023 SICUREZZA DEGLI AEROPORTI - ALLEGATO N. 5 – Scheda n. 7, ed in particolare:

- non debbono essere piantate essenze arboree di alcun genere a distanza inferiore ai mt. 7.50 dalla recinzione aeroportuale.

- laddove esistono già essenze arboree, quest'ultime vanno eliminate, come pure dovrà procedersi a frequenti sfalci dell'erba, che non dovrà superare mai i 20 cm. di altezza; in particolar modo il lato della recinzione prospiciente il fondo privato, dovrà essere sempre tenuta pulita da erba ed arbusti di qualsiasi genere. Laddove vi sia l'esistenza, nella fascia in questione, di essenze arboree di alto fusto protette, non dovranno esser presenti rami che sporgono al di là della recinzione ad altezza inferiore ai 7,00 metri.

5. La presente Ordinanza abbia effetto immediato.

AVVERTE

- che, fatta salva l'applicazione di norme penali, la violazione, o la mancata osservanza della presente ordinanza sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00;

- che in caso di reiterato inadempimento, a seguito di formale contestazione, sarà cura dell'Amministrazione provvedere in via sostitutiva alla pulitura dei fondi, addebitando le spese all'autore della violazione;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Palermo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

DISPONE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;

2. la trasmissione a:

- Prefettura di Palermo;
- Dipartimento regionale della Protezione civile
- Nucleo Operativo di Protezione Civile ed Emergenza Ambientale Nopcea
- Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento Carini;
- Comando Provinciale VV.F. di Palermo
- Città Metropolitana di Palermo – Polizia Provinciale;
- ASP di Palermo- Distretto di Carini;
- Stazione Carabinieri di Cinisi;
- Corpo Polizia Municipale di Cinisi;
- Al II Settore Comunale – Ufficio di protezione civile;
- ANAS - Sezione di Palermo
- Ferrovie dello Stato Italiane – Palermo
- GESAP
- Direzione Territoriale ENAC Sicilia Occidentale

IL SINDACO
Dott.ssa Vera Abbate

Cinisi, 08/05/2026

IL SINDACO
VERA ABBATE / ArubaPEC S.p.A.